

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'interno
Consigliere federale
Pascal Couchepin
Berna

Avamprogetto di modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia dei bambini complementare alla famiglia (RS 861): procedura di consultazione

Signor Consigliere federale,

la ringraziamo per averci coinvolti nella procedura di consultazione inerente l'oggetto citato e le trasmettiamo di seguito il nostro parere.

Lo scrivente Consiglio condivide la proposta del Consiglio federale di prorogare di quattro anni la validità della legge e di fissare un nuovo quadro finanziario.

Il Consiglio di Stato condivide altresì la creazione di una base legale che consenta alla confederazione di sostenere progetti innovativi avviati dai Cantoni e dai Comuni nel settore della custodia di bambini complementare alla famiglia.

Di seguito ci permettiamo formulare alcune osservazioni puntuali relative agli articoli della legge federale per i quali si propone una modifica.

Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (RS 861)

Art. 2 cpv. 1 lett. b e d (nuova) e cpv. 2
Nulla da osservare.

Art. 3 cpv. 3 (nuovo)

Si propone di estendere la possibilità di concedere gli aiuti finanziari anche a enti senza scopo di lucro che sviluppano progetti a carattere innovativo. In effetti, sulla base del principio della sussidiarietà, in molte realtà cantonali o comunali, questo genere di progetti, ancorché sostenuti dagli enti pubblici, vengono operativamente

promossi e gestiti da enti di diritto privato. Escludere questa possibilità risulta pertanto limitativo e privo di ragioni razionali, compromettendo a nostro avviso in modo importante l'esito della misura stessa.

Per garantire un effettivo coinvolgimento dei cantoni e/o dei comuni, si può condizionare questa opportunità al sostegno finanziario del progetto anche da parte dei cantoni o comuni interessati (vedi art. 5 cpv. 3 della proposta di modifica).

Art. 4 cpv. 2^{bis} (nuovo)

Nulla da osservare

Art. 5 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

cpv. 1

Nulla da osservare.

cpv. 2

Nulla da osservare.

cpv. 3

Vedi osservazioni e proposta all'Art. 3 cpv. 3 (nuovo). Qualora la proposta venisse accolta, questo capoverso deve essere adeguato conformemente.

Si rileva inoltre che, per i progetti a carattere innovativo, gli aiuti finanziari federali saranno accordati solo a condizione che i Cantoni e i Comuni che li domandano investano nella custodia dei bambini complementare alla famiglia un importo almeno uguale a quello che hanno investito nel settore nell'anno civile precedente l'inizio del progetto. Questa proposta non è a nostro parere né ragionevole né opportuna. La misura restringe infatti la libertà di Cantoni e Comuni, creando un legame artificiale con i costi sostenuti nel settore l'anno precedente l'inizio del progetto e costringendo Cantoni e Comuni, per ottenere i sussidi federali ai progetti innovativi, a finanziare il settore di anno in anno con un ammontare minimo prestabilito, quando potrebbe essere sufficiente investire una cifra inferiore. Con la misura proposta si vuole evitare che Cantoni e Comuni investano soprattutto in progetti innovativi, sussidiati dalla Confederazione, riducendo nel contempo la loro partecipazione ai progetti già esistenti. Pur comprendendo le ragioni alla base di questa proposta, riteniamo che la soluzione presentata riduca la libertà decisionale dei Cantoni e dei Comuni e proponiamo pertanto che sia alleggerita rivedendo verso il basso l'ammontare minimo richiesto. In questo modo i Cantoni e i Comuni potrebbero, anche in un anno nel quale finanziano, per motivi di contingenza, in misura minore il settore, ricevere comunque il contributo federale per progetti innovativi. A titolo informativo osserviamo che il Canton Ticino finanzia a preventivo 2009 con un importo di ca. 6 milioni di franchi il settore della custodia dei bambini complementare alla famiglia, settore nel quale al momento non è prevista l'attuazione di progetti innovativi.

cpv. 4

Nulla da osservare.

Art. 6, rubrica, Domande di aiuti finanziari

cpv. 1-3

Nulla da osservare.

cpv. 4 (nuovo)

Vedi osservazioni e proposta all'Art. 3 cpv. 3 (nuovo). Qualora la proposta venisse accolta, questo capoverso deve essere adeguato conformemente.

Art. 6a Concessione di aiuti finanziari (nuovo)**cpv. 1**

Nulla da osservare.

cpv. 2

Vedi osservazioni e proposta all'Art. 3 cpv. 3 (nuovo). Qualora la proposta venisse accolta, questo capoverso deve essere adeguato conformemente.


Art. 10 cpv. 4 (nuovo)

Nulla da osservare.

Con i migliori saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



G. Gendotti

Il Cancelliere:



G. Pianella

Copia: Deputazione ticinese alle Camere federali
Roberto Sandrinelli, Divisione dell'azione sociale e delle famiglie,
Residenza

